



CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI
RICAMBI PER ATTREZZATURE DI COSTRUZIONE
NISSAN PER UN PERIODO DI DUE ANNI

Pagina 1 di 16

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI RICAMBI PER ATTREZZATURE DI COSTRUZIONE NISSAN PER UN PERIODO DI DUE ANNI

INDICE

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA	4
ART. 2 – CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA E IMPORTO DEL CONTRATTO	4
ART. 3 – MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	4
ART. 4 – DISCIPLINA CONTRATTUALE - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI	5
ART. 5 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI	5
5.1 POTERI DELLA DIREZIONE ESECUTIVA DEL CONTRATTO.....	6
5.2 PRESCRIZIONI GENERALI DI TUTELA AMBIENTALE.....	6
ART. 6 – OBBLIGHI DEL FORNITORE	6
ART. 7 – REFERENTE E DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO	8
ART. 8 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO CONTRATTUALE	8
ART. 9 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 10 – GARANZIA	9
ART. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA	10
ART. 12 – CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DELLA FORNITURA	10
ART. 13 – ACCETTAZIONE DI CONFORMITA'	10
ART. 14 – ACCETTAZIONE DEI RISULTATI DI COLLAUDO	11
ART. 15 – PENALI	12
ART. 16 – RISOLUZIONE E RESCSSIONE CONTRATTUALE	13
ART. 17 – RISARCIMENTO DEL DANNO	15
ART. 18 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	15
ART. 19 – NORME DI SICUREZZA	16
ART. 20 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI	16
ART. 21 – PAGAMENTI E MODALITA' DI FATTURAZIONE	16
ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	17
ART. 23 - PRIVACY	17
ART. 24 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS 231/01 E DEL CODICE ETICO AZIENDALE	17

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA

Il presente documento ha per oggetto la fornitura di ricambi originali per gli automezzi di pro-



prietà AMIU costituiti da auto cabinato NISSAN di cui ai listini ufficiali dei costruttori valevoli alla data della stipula del contratto.

L'appalto deve intendersi come appalto di forniture, ai sensi del D.lgs 50/2016 18 aprile 2016 n. 50.

L'appalto avrà inizio dalla data del verbale di avvio del contratto, e avrà durata di due anni.

ART. 2 – CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA E IMPORTO DEL CONTRATTO

Le forniture di volta in volta ordinate da AMIU Genova SpA saranno eseguite al prezzo di listino scontato della % offerta. Tali sconti rimarranno invariati per tutta la durata del contratto. I prezzi del listino di riferimento saranno aggiornati annualmente secondo gli indici ISTAT di riferimento.

L'importo totale dell'appalto è definito sulla base dei consumi medi annui di AMIU Genova SpA di ricambi appartenenti all'oggetto del contratto rilevati negli ultimi due anni di esercizio, ed ammonta ad e 100.000,00 oltre IVA.

Nei prezzi di listino scontati, da intendersi al netto dell'IVA, sono compresi gli oneri per le spese di imballaggio e trasporto.

Qualora durante la decorrenza contrattuale fosse raggiunto l'importo definito il contratto si intenderà concluso. Parimenti, qualora alla data della scadenza contrattuale non risultasse raggiunto l'importo previsto, il contratto si intenderà tacitamente prorogato fino al raggiungimento dello stesso e comunque entro il 31.12.2022. Comunque, durante la decorrenza contrattuale A.M.I.U., utilizzando gli istituti consentiti per legge, avrà la facoltà di ridurre o aumentare l'importo fissato a base di gara.

ART. 3 – MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Le forniture di ricambi saranno disposte da AMIU Genova SpA in maniera frazionata mediante Lettere D'Ordine successive definite sulla base dei fabbisogni operativi puntuali del servizio interno di manutenzione. Le stesse dovranno essere consegnate di norma presso le sedi aziendali di Via Lungobisagno Dalmazia, 3 – Genova e Via Merano, 45 – Genova, e comunque presso ogni altra sede aziendale che di volta in volta fosse eventualmente indicata sulla Lettera D'Ordine.

Con riferimento alla singola Lettera D'Ordine, ciascuna fornitura dovrà essere effettuata entro 15 giorni naturali, successivi e continui dalla data della stessa che potrà essere inviata anche a mezzo e-mail o fax.

Per motivi di urgenza connessi all'obiettivo di assicurare continuità ai servizi di istituto aziendali, sarà facoltà di AMIU Genova SpA dichiarare la fornitura "URGENTE"; in tal caso il termine di consegna è fissato in n. 3 giorni lavorativi (sabato compreso) dalla data della lettera d'ordine.

Gli ordinativi delle forniture "URGENTI" potranno essere costituiti anche da un solo codice ricambio.

In ogni caso i ricambi definiti "URGENTI" non potranno superare la percentuale del 10% dell'importo totale previsto per l'appalto.

Le forniture dovranno effettuarsi osservando i seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì: dalle ore 06.30 alle 12.00 e dalle ore 13.30 alle 16.00
- il sabato dalle ore 06.30 alle ore 12.00.

ART. 4 – DISCIPLINA CONTRATTUALE - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI

Per quanto non diversamente e/o specificamente disciplinato dal contratto, l'esecuzione dell'appalto si conforma e resta soggetta alla più rigorosa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di pubblici appalti di lavori, servizi e forniture, oltre che alle speciali prescrizioni emanate dalle Aziende erogatrici di pubblici servizi.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di osservanza di ogni altra disposizione di legge e di regolamento.

ART. 5 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 è espressamente esclusa l'applicabilità dell'art. 1664 del Codice Civile, trovando invece applicazione quanto previsto dallo stesso art. 106 del D.lgs. 50/2016.

È espressamente esclusa l'applicabilità degli articoli 1467 del codice civile, applicandosi invece l'articolo 1469.

La sottoscrizione del contratto da parte del Fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici.

Il Fornitore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite e di ogni altra circostanza che interessi le forniture.

5.1 Poteri della Direzione esecutiva del contratto

La Direzione Esecutiva del Contratto, nominata da AMIU Genova SpA, è la sua rappresentanza per ciò che riguarda l'accertamento che la fornitura eseguita dal contraente risponda pienamente alle condizioni contrattuali. A tale scopo essa potrà controllare in qualsiasi momento, nonché contestare o respingere, una fornitura, prendere visione delle bolle di consegna del materiale, accettare o rifiutare il materiale, effettuare rilievi e ispezioni, e quanto altro essa ritenga necessario e/o appropriato per l'espletamento del suo mandato.

5.2 Prescrizioni generali di tutela ambientale

Il Fornitore è tenuto a garantire, a propria cura e spese, che, indipendentemente da quanto espressamente previsto nel contratto, la fornitura si svolga con il minimo impatto ambientale possibile, tenendo espressamente conto delle problematiche presenti nell'area oggetto di intervento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Fornitore dovrà garantire:

- a) la massima limitazione possibile alla diffusione di polveri, vapori, odori in atmosfera;
- b) la minimizzazione del rumore all'esterno del cantiere;
- c) l'esclusione di ogni possibile migrazione, all'esterno del cantiere o nel sottosuolo, di sostanze contaminanti, anche qualora ciò non determini il superamento di standard normativi.

In ogni caso il Fornitore è tenuto ad adottare tutte le misure e le cautele necessarie, appropriate o, comunque, utili, secondo la buona regola e la doverosa cautela, finalizzate a minimizzare l'impatto ambientale delle attività che condurrà durante il corso della fornitura, oltre a quanto previsto nel contratto, anche quando il contratto non contenga esplicite prescrizioni o senza necessità di specifica disposizione della Direzione Esecutiva del Contratto.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna a garantire le prestazioni concordate e a mantenere le condizioni di cui all'offerta per l'intera durata del Contratto di Appalto, senza alcuna possibilità di modificazione dei termini, modalità, prezzi e condizioni.

La prestazione contrattuale dovrà essere conforme alle caratteristiche tecniche dei prodotti a listino e in ogni caso il Fornitore si impegna a osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei beni e delle attività oggetto del contratto, nonché a ogni attività necessaria per l'attivazione e/o il funzionamento dei beni, o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio o di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga, inoltre, a:

- (i) eseguire la fornitura nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili, norme, anche tecniche e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti al momento della sua esecuzione, nonché delle procedure aziendali, eventualmente indicate e fornite dalla

Committente, delle quali con la stipula del Contratto dichiara di aver preso visione e conoscenza, impegnandosi, altresì, a darne conoscenza ai propri collaboratori e/o ausiliari, ivi compresi gli eventuali subfornitori;

(ii) eseguire la fornitura senza interferire o recare intralcio o interruzioni allo svolgimento dell'attività lavorativa della Committente e/o di terzi in atto nei locali della stessa;

(iii) curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali ad eccezione di quanto previsto a carico della Committente nella documentazione contrattuale e di quelli che la Legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura della Committente, per i quali comunque il Fornitore deve fornire la necessaria assistenza e/o documentazione;

(iv) adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio o dai lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali ausiliari e subfornitori;

(v) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata in sede gara ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. b) D. Lgs. n. 50 del 2016;

(vi) continuare ad effettuare la fornitura, pur in presenza di contestazioni e non sospendere/o ritardare la prestazione, salvo i casi di forza maggiore;

(vii) manlevare e comunque tenere indenne la Committente da qualsiasi responsabilità, da qualsiasi onere le dovesse derivare, nonché da eventuali azioni legali promosse da terzi in qualunque modo connesse con l'esecuzione del Contratto o derivanti dallo svolgimento del servizio.

L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico del Fornitore ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità del Fornitore per tutti gli obblighi e oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.

ART. 7 – REFERENTE E DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO

Il Fornitore dovrà nominare un referente unico per i rapporti con la Committente (il "Referente del Contratto"), che avrà la responsabilità di dirigere, assistere e coordinare le forniture del proprio personale, mantenendo sempre la propria reperibilità nei giorni lavorativi (compreso il sabato) negli orari indicati all'Art. 3, ai seguenti recapiti:



Telefono fisso: _____

Telefono cellulare _____

Indirizzo PEC _____

Indirizzo email _____

Come detto, la Committente provvederà a nominare un proprio dipendente quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto ("D.E.C.") che espletterà tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di esecuzione del Contratto.

Tutte le comunicazioni, avvisi, notifiche che ai sensi del Contratto di Appalto ciascuna Parte ha obbligo o onere di trasmettere all'altra, dovranno essere fatti, a pena di nullità, per iscritto e saranno efficaci solo se indirizzati ai soggetti sopra indicati ai rispettivi domicili eletti.

ART. 8 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il Fornitore dichiara e garantisce che l'attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, dichiara che ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva per la Committente senza commistione e/o sovrapposizione alcuna con le attività espletate dalla Committente medesima.

Il Fornitore dichiara e garantisce altresì che il proprio personale preposto all'esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima al Fornitore per il miglior raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il Contratto mediante comunicazioni che saranno indirizzate esclusivamente al Referente del Contratto.

In nessun modo la Committente potrà coordinare o impartire direttive e ordini al personale del Fornitore; tutte le esigenze che dovessero sopraggiungere dovranno essere rappresentate al Referente del Contratto, il quale ha titolo esclusivo a coordinare il personale impiegato per l'esecuzione del servizio.

Al fine di adempiere gli obblighi imposti in tema di intervento sostitutivo della Committente, ai sensi di quanto previsto all'articolo 30, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, la Committente:

(i) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza e a predisporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

ART. 9 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammesso il subappalto di parte delle attività nei limiti del 40%, che deve essere sempre autorizzato dalla Committente ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art 105 comma 2 del D.Lgs.50/16.

Nei casi in cui il Fornitore stipuli contratti di subappalto con soggetti terzi, sarà considerato comunque il solo responsabile della perfetta esecuzione del Contratto.

Il Fornitore sarà considerato, altresì, responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai soggetti di cui si sia avvalso nell'esecuzione del Contratto, obbligandosi a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili a eventuali subfornitori e/o ausiliari.

Prima dell'inizio della fornitura, per tutti i contratti di subfornitura eventualmente stipulati, il Fornitore dovrà comunicare alla Committente il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto della fornitura affidata. Dovranno, altresì, essere comunicate alla Committente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

ART. 10 – GARANZIA

Tutti i ricambi oggetto della fornitura devono intendersi garantiti per il periodo di un anno dalla data di consegna.

Il contraente assume in proprio ogni responsabilità per perdite patrimoniali eventualmente cagionate ad AMIU Genova SPA in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ART. 11 – CAUZIONE DEFINITIVA

Al contraente è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e con le modalità previste dagli artt. 103 e 93 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione delle forniture; essa è presentata in originale alla Committente prima della formale sottoscrizione del contratto.

Approvato il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Committente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le fattispecie di cui all'art. 103 c.2 del Codice, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della

garanzia avviene con atto unilaterale della Committente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Fornitore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso di fornitura, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Committente; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

ART. 12 – CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DELLA FORNITURA

AMIU Genova SpA si riserva la facoltà di effettuare visite ispettive presso il fornitore per verificare l'organizzazione delle forniture,

AMIU Genova SpA si riserva inoltre la più ampia facoltà di controllare il corretto adempimento di tutte le clausole contrattuali e di legge.

ART. 13 – ACCETTAZIONE DI CONFORMITA'

La semplice consegna non significa accettazione della merce, essendo quest'ultima subordinata al collaudo effettuato da AMIU Genova SpA per l'accertamento della conformità della merce. Ogni pezzo in consegna dovrà pervenire confezionato in modo da consentire l'identificazione del contenuto senza necessità di apertura della confezione. Non saranno accettati materiali che evidenzino vizi o difetti di imballaggio .

In fase di esecuzione delle forniture, AMIU Genova SpA si riserva:

- di richiedere su base campionaria, tutta la documentazione da cui si evinca la conformità dei ricambi forniti;
- di procedere al collaudo tecnico che consiste nel sottoporre il ricambio a prove di verifica delle qualità dei ricambi in qualche modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche o in caso di sospetta difformità del ricambio rispetto all'ordinato.

Il collaudo non sarà considerato positivo nel caso in cui i materiali evidenzino caratteristiche difformi dalle prescrizioni tecniche.

In caso di riscontrate difformità sui ricambi consegnati, si applicheranno le penali indicate successivamente all'art. 15.

ART. 14 – ACCETTAZIONE DEI RISULTATI DI COLLAUDO

I controlli di cui ai precedenti artt. 12 e 13 sono da intendersi quali operazioni proprie del collaudo e pertanto i risultati degli stessi controlli sono da considerarsi vincolanti per l'accettazione delle singole forniture.

Pertanto, nel caso in cui si riscontrino differenze tra quanto effettivamente consegnato e quanto riportato sul relativo documento di trasporto, il personale preposto di AMIU Genova SpA provvederà a segnalare tali discrepanze sullo stesso documento, al fine di predisporre i successivi atti di contestazione della stessa fornitura.

Il Fornitore non potrà impugnare in alcun modo i risultati di collaudo, né potrà invocare l'accettazione di partite della stessa fornitura avvenuta in precedenti prove di collaudo, come argomento a suo favore nel caso di rifiuto al collaudo di partite in consegne successive.

Il regolare collaudo dei prodotti non esonera comunque il fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dello stesso, ma vengano in seguito accertate. In tal caso l'Impresa è invitata da AMIU Genova SpA ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere della qualità dei materiali forniti ad ogni effetto.

In assenza del Fornitore, o dei suoi incaricati, il verbale redatto dagli incaricati di AMIU Genova SpA fa egualmente stato contro essa.

Il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo, entro le 24 (ventiquattro) ore successive dalla relativa comunicazione da cui risulti l'avvenuto rifiuto.

Trascorsi 5 (cinque) giorni dalla scadenza del suddetto termine, AMIU Genova SpA potrà rinviare i prodotti rifiutati al Fornitore con spese di trasporto a carico di quest'ultima ed approvvigionarsi presso altri fornitori addebitando al Fornitore gli eventuali maggiori costi sostenuti applicando, oltre alle suddette spese, anche le penali previste per la ritardata consegna fino al momento della consegna dei ricambi risultati conformi.

ART. 15 – PENALI

In caso di mancato rispetto di quanto indicato al precedente art. 3.1 relativamente ai termini delle consegne, sarà applicata una penale pari al 2% del valore della fornitura consegnata in ritardo per ogni giorno di ritardo maturato.

Stessa penale sarà applicata in caso di accertata non conformità del prodotto rispetto alle prescrizioni tecniche del prodotto stesso.

Le penali stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri del servizio qualora l'eventuale ritardo, non dovuto a cause di forza maggiore, superi i trenta giorni di calendario o nel caso in cui il fornitore violasse gli obblighi contrattuali.

Le penali e le maggiori spese del servizio eseguito in danno del Fornitore saranno prelevate dalle somme dovute alla stessa per precedenti servizi o per quelli in corso e, ove mancasse il credito da parte della ditta stessa, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione.

Il Fornitore, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzio-

ne nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto.

Il Contratto inoltre si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b. grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c. falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- d. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- e. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- f. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- g. violazione delle leggi relative al subappalto e del divieto di cessione del contratto;
- h. applicazione di penali oltre la misura massima del 10%;
- i. qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- j. in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per Il fornitore provvisorio o il contraente, qualora emerga per quanto possa occorrere, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- k. in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza, nonché, per quanto compatibile con la natura del presente appalto, in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alla Prefettura dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a disca-

rica, trasporto e/o smaltimento rifiuti.

Le penali stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri della fornitura in caso di grave inadempimento.

ART. 16 – RISOLUZIONE E RESCISSIONE CONTRATTUALE

Oltre che nei casi previsti dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 la Committente previa comunicazione scritta al Fornitore, da inviarsi mediante pec indirizzata al Referente del Contratto, ha il diritto di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nel caso:

- a. di sospensione arbitraria, da parte del Fornitore dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
- b. di venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro tempore vigente;
- c. di venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
- d. di compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine di AMIU Genova SpA e/o società del Gruppo AMIU;
- e. di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel Contratto di Acquisto o in altri documenti allegati.
- f. di eventuale ritardo nelle consegne, non dovuto a causa di forza maggiore, superiore di 20 giorni di calendario rispetto al termine fissato;
- b. si riscontrassero difformità tra quanto ordinato e quanto effettivamente fornito a fronte di regolare analisi;
- c. di cessione del contratto e/o violazione delle norme disciplinanti il subappalto;
- a. di realizzazione di comportamenti contrari al Codice Etico di AMIU Genova SpA ovvero avvio di un procedimento giudiziario nei confronti dell'Fornitore o di suoi collaboratori relativo alla commissione di alcuno dei reati considerati dal D.Lgs 231/2001, del quale in qualunque modo AMIU Genova SpA sia venuta a conoscenza;
- b. di fallimento del Fornitore e/o della sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria. fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 110 del codice
- c. in tutti gli altri casi previsti dalla Legge.
- d. falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni

- e. qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
- f. in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'fornitore provvisorio o il contraente
- g. qualora emerga l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.
- h. in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Committente comunicata mediante P.E.C., di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del committente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

In caso di risoluzione, la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia di cui all'art. 13.2 che precede, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni.

Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento AMIU Genova SpA, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di assegnare al Fornitore, a mezzo pec un termine per adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che il Fornitore abbia adempiuto, avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.

In caso di risoluzione, il Fornitore sarà tenuto a proseguire le attività, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto di Appalto fino a quando la fornitura non sarà affidata a un terzo, e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, concordando con la Committente, qualora necessario, un piano di gestione delle prestazioni eventualmente ancora da eseguire. Si applica quanto previsto dall'art. 108, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 17 – RISARCIMENTO DEL DANNO

La Committente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali; laddove il Contratto preveda le

penali o il deposito cauzionale definitivo il riferimento è da intendersi al risarcimento del danno ulteriore.

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto da parte del Fornitore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subfornitori, l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% del valore del Contratto di Appalto e sarà limitato al solo danno emergente che derivi dalla prestazione come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno.

ART. 18 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia, ove non si giunga ad un accordo, la definizione delle stesse è attribuita esclusivamente alla competente autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Genova.

Nelle more del contenzioso l'Fornitore non può comunque rallentare o sospendere le forniture, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Committente.

ART. 19 – NORME DI SICUREZZA

La fornitura appaltata deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

ART. 20 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

Il Fornitore assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente ad AMIU Genova SpA e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

Il Fornitore assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle forniture.

A fronte di quanto sopra il fornitore manleva AMIU Genova SpA da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

ART. 21 – PAGAMENTI E MODALITA' DI FATTURAZIONE

Il fornitore avrà diritto a pagamenti solo a fronte di regolari fatture emesse mensilmente. Dette fatture saranno pagate di norma a 60 giorni data fattura fine mese, previa accettazione dei prodotti forniti da parte di AMIU Genova SpA ed emissione di specifico mandato.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni (quindi ogni partita) sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). Tali ritenute saranno svincolate soltanto al raggiungimento del quantitativo complessivo previsto nel presente capitolato, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di verifica di conformità e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la Committente per singoli pagamenti superiori a € 5.000,00 è tenuta ad effettuare presso l'Agenzia dell'Entrate per la Riscossione la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto.

La Committente si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti dall'Agenzia dell'Entrate per la Riscossione.

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., l'Impresa Fornitore dovrà comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i., l'Impresa Fornitore dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico del Fornitore, senza diritto di rivalsa, le spese contrattuali (una marca da € 16,00 bollo ogni quattro facciate).

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 23 - PRIVACY

Il Fornitore si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con AMIU Genova S.p.A. vengano adempiute nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei Dati Personali nonché di ogni ulteriore provvedimento, anche dell'Autorità Garante della Privacy, applicabile in materia.



AMIU ed il Fornitore daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) in materia di trattamento dei Dati Personali e che i rispettivi dati saranno trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

ART. 24 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS 231/01 E DEL CODICE ETICO AZIENDALE

Il Fornitore è a conoscenza che AMIU Genova S.p.A. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale www.amiu.genova.it e di aver compreso.

Il Fornitore aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/01 e sue successive modifiche e integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da AMIU Genova S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.

Il Fornitore manleva fin d'ora A.M.I.U. S.p.A. per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del Fornitore o di suoi eventuali collaboratori.